

N. R.G. 51/2023



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. <i>Stefano Brusati</i>	Presidente
dott. <i>Antonino Fazio</i>	Giudice Relatore
dott. <i>Stefano Aldo Tiberti</i>	Giudice

riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Dichiarativa dell'apertura del procedimento di liquidazione controllata del sovraindebitato di BEJJA MOHAMED (BJJMMD66L11Z330V) residente in PIACENZA VIA A. CARINI 10

Il Tribunale

- Letto il ricorso per apertura del procedimento di liquidazione giudiziale presentato da BEJJA MOHAMED (BJJMMD66L11Z330V)
- Rilevato che l'o.c.c., Avv. Giovanni BETTA ha redatto la relazione particolareggiata di cui all'art. 269 CCI, esprimendo un giudizio positivo in ordine alla completezza ed alla attendibilità della documentazione allegata alla domanda di liquidazione dei beni e alla fattibilità del piano
- Ritenuta la competenza per territorio e l'ammissibilità della domanda risultando integrate le condizioni e i presupposti di cui agli artt. 268 e 269 CCI
- Ritenuto che la documentazione prodotta, completa ed attendibile, consente di ricostruire la situazione economica e patrimoniale del debitore; che non emergano, per

l'ultimo quinquennio, atti di frode idonei a precludere l'ammissione alla procedura di liquidazione dei beni;

- Osservato che il ricorrente propone di mettere a disposizione dei creditori Euro 500,00 mensili per tre anni;
- Che tale importo, se appare su base mensile congruo avuto riguardo alle esigenze del nucleo familiare, è opportuno sia confermato, nell'orizzonte temporale della liquidazione, per un periodo di sei anni, al fine di assicurare la massima soddisfazione possibile ai creditori considerando come arco temporale quello di non irragionevole durata del processo (sei anni) secondo il consolidato orientamento anche di questo Ufficio;
- Che tale valutazione è indotta altresì dall'assenza di altri beni e risorse patrimoniali;
- Che, conseguentemente, il debitore sarà tenuto a versare con cadenza mensile detto importo al Liquidatore, su conto corrente intestato alla procedura, restando rimessa al liquidatore l'esecuzione di piani di riparto con cadenza annuale o, al più, biennale;
- visto l'art. 270 CCI

P.Q.M.

DICHIARA aperta la procedura di liquidazione dei beni proposta da BEJJA MOHAMED (BJJMMD66L11Z330V)

NOMINA giudice delegato il Dott. ANTONINO FAZIO

NOMINA Liquidatore giudiziale l'Avv. CHIARA COSTA del Foro di Piacenza, per lo svolgimento dei compiti demandati dalla legge, sussistendo a parere del Collegio ragioni ostative (art. 270 comma 2 lett. b) alla conferma dell'O.C.C. Avv. Betta in ragione degli incarichi già assunti come curatore fallimentare e della durata non breve degli stessi, con recente richiesta di informazioni da parte della Corte dei Conti;

ORDINA al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;

ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a sessanta giorni entro il quale, a pena di

inammissibilità', devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201;

EVIDENZIA che le comunicazioni avverranno secondo l'articolo 10, comma 3;

ORDINA al debitore la consegna o il rilascio delle somme facenti parte del patrimonio di liquidazione;

DISPONE l'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale o del Ministero della giustizia.

DISPONE che dalla data del presente provvedimento non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive sui beni compresi nel patrimonio di liquidazione (art. 150 e art. 151 CCI);

DISPONE che l'intero ricavato dei beni oggetto del programma di liquidazione sia destinato alla soddisfazione dei creditori, nel rispetto dell'ordine delle cause legittime di prelazione;

FISSA in anni 6 dalla data odierna la durata della liquidazione;

AUTORIZZA la prenotazione a debito delle spese della presente sentenza

MANDA la Cancelleria per le comunicazioni.

Così deciso in Piacenza, nella camera di consiglio del 22.01.2024

Il Giudice Relatore

dott. Antonino Fazio

Il Presidente

dott. Stefano Brusati